

0000091|26/06/2019

|CREL_MARCHE|A

Prot. n. 4087/25/06/2019/CRMARCHE/P

CONSIGLIO REGIONALE

Assemblea legislativa delle Marche

SEGRETERIA ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Al Presidente della
IV Commissione assembleare permanente

Al Presidente del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

e.p.c.

Al Presidente
del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche

Al Presidente della
Consulta regionale per la famiglia
S E D E

OGGETTO: Proposta di legge regionale n. 292/19, ad iniziativa dei consiglieri Volpini, Marconi, Malaigia, Zaffiri, Giancarli concernente: "Modifica alla legge regionale 9 maggio 2019, n. 10 (Cimiteri per animali d'affezione)".
Assegnazione.

Nella seduta odierna la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 88 del Regolamento interno, l'urgenza della proposta indicata in oggetto, richiesta dal consigliere Volpini.

La proposta è assegnata alla IV Commissione in sede referente, al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro per l'espressione del parere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15.

La Conferenza ha contestualmente deliberato che la proposta sia approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta convocata il 2 luglio 2019. A tal fine la proposta è assegnata a codesta Commissione in regime di urgenza, ed il Crel deve far pervenire l'eventuale parere espresso alla Commissione entro e non oltre il 1° luglio.

Inoltre, la suddetta proposta è trasmessa alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 dello stesso Regolamento.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
Antonio Mastrovincenzo

www.assemblea.marche.it

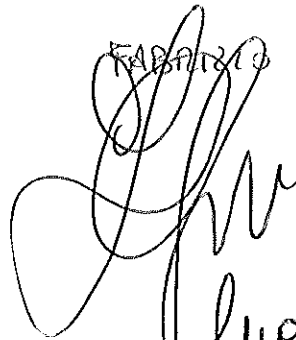
PROPOSTA DI LEGGE n° 292/19

PROT. N. 4081/25/06/2019/CRTARCHI/A

proposta di legge

Modifica alla legge regionale 9 maggio 2019, n.10
“Cimiteri per animali d'affezione”

FABRIZIO VOCIPINI



Luca Marconi (MARCONI)

Regalado (REGALADO)

Santo Zaffari (ZAFFARI)

M. / 1 / 1 (GIANCARLI)

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge si rende necessaria per apportare alla legge regionale 9 maggio 2019, n. 10 (Cimiteri per animali d'affezione) la modifica atta a superare i rilievi formulati dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali specificamente sulla disposizione di cui all'articolo 5, nella parte in cui si prevede che i soggetti pubblici e privati, che gestiscono i cimiteri per animali d'affezione, possono avvalersi della collaborazione e del supporto, a titolo esclusivamente gratuito e volontario, di personale messo a disposizione dalle organizzazioni di volontariato aventi come finalità la protezione degli animali.

Il Ministero fa presente che la materia protezione degli animali rientra tra quelle di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del codice del Terzo settore e come tale può essere svolta, senza fini di lucro, da tutte le tipologie di enti del Terzo settore previste nel codice medesimo; fa, inoltre, presente che ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del codice citato, tutti gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Limitare la provenienza dei volontari dalle sole organizzazioni di volontariato comporta, pertanto, criticità sotto il profilo costituzionale, in quanto indirettamente limita l'autonomia organizzativa degli enti privati e in particolare quelli del Terzo settore.

La proposta di legge modifica, quindi, l'articolo 5 della legge regionale 10/2019 sostituendo "organizzazioni di volontariato" con "enti del Terzo settore".

La disposizione ha carattere normativo e non comporta, pertanto, maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 1
(Modifica alla l.r. 10/2019)

1. L'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 2019, n. 10 (Cimiteri per animali d'affezione) è sostituito dal seguente:

“ Art. 5 (Gestione dei cimiteri per animali d'affezione)

1. I soggetti pubblici e privati che gestiscono i cimiteri per animali d'affezione possono avvalersi della collaborazione e del supporto, a titolo esclusivamente gratuito e volontario, di personale messo a disposizione dagli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) aventi come finalità la protezione degli animali.”.

Art. 2
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.